

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n.7
Carbonia

Deliberazione n. 407

adottata dal Direttore Generale in data 26 FEB. 2003

Oggetto: rideterminazione negoziale durata e compensi del contratto collaborazione Dr. Giovanni Battista Cipollina

- Premesso che con deliberazione n. 1854 del 31 luglio 2002, si disponeva la stipula di un contratto di collaborazione con effetto dal 01 settembre 2002, per la durata di dodici mesi, con il Dr. Giovanni Battista Cipollina per l'espletamento di attività di Medicina Generale.
- Rilevata - la necessità, in un piano generale di contenimento dei costi, di procedere alla riduzione del compenso annuo lordo;
- altresì, l'esigenza di usufruire delle prestazioni di Medicina Generale fino al 31 dicembre 2003.
- Ritenuto - dover determinare il compenso lordo in € 54.166,67.
- dovere stabilire la durata del rapporto in dieci mesi, con decorrenza 01 marzo 2003 e fino al 31 dicembre 2003, le cui condizioni sono fissate nello schema allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- Ritenuto per quanto sopra esposto, di dovere provvedere alla modificazione dell'atto deliberativo n. 1854/2003 ed alla rinegoziazione dei rapporti contrattuali in essere ed alla successiva stipulazione di nuovi rapporti contrattuali coerentemente ai nuovi impegni di spesa ritenuti congrui dall'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di procedere alla ridefinizione della durata e dei compensi relativi alla collaborazione professionale del Dr. Giovanni Cipollina di cui alla deliberazione n. 1854/2003, determinando la durata della prestazione in mesi dieci con decorrenza 01 marzo 2003 e fino al 31 dicembre 2003, ed il compenso in € 54.166,67
- di approvare lo schema del contratto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto dell'approvazione delle clausole contrattuali rinegoziate a seguito della formale sottoscrizione da parte del Dr. Giovanni Battista Cipollina dello schema contrattuale allegato.
- di demandare al Servizio Personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
- di movimentare la spesa sul codice n. 440900013 del piano dei conti aziendale.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)
Emilio Simeone

DIR.AMM. *[Signature]*

DIR.SAN. *[Signature]*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 404 del 26 FEB. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 FEB. 2003 al 13 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Personale

AA.GG.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. Giovanni Battista Cipollina Medico specialista in Allergologia e Immunologia clinica.

L'anno duemilatre il giorno _____ del mese _____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V,

E

dr. Giovanni Battista Cipollina , cod. fisc. _____, nato a Cagliari 15/03/1964 residente in Sestu , via San Gimigliano110.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Giovanni Battista Cipollina, cod. fisc. , nato a Cagliari il 15/03/1964 residente in Sestu, via San Gimigliano 110, Medico specialista in Allergologia e Immunologia clinica con idoneo curriculum, per un periodo di mesi 10, eventualmente rinnovabile, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione un contratto di collaborazione con il dr. Giovanni Battista Cipollina.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 1 marzo 2003 per la durata di mesi 10 , eventualmente rinnovabili, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Medicina Generale, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei 10 mesi suddetti non inferiore a 1520 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il dr. Giovanni Battista Cipollina dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero Sirai al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie.

4. le prestazioni di Medicina generale saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Medicina Generale del P.O. Sirai.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi 10 pari a € 54.166,67 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del dr. Giovanni Battista Cipollina previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero Sirai.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usi n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso il quale viene svolta.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'Unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del dr. professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART. 6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia

(Dr. Emilio Simeone)